



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'STITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO DI CAPALLE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 11.07.2008
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 09.07.2019
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 20.09.2019



INDICE

- Art. 1) DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO
- Art. 2) DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
- Art. 3) ACCESSO ALLA Z.T.L. E CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI
- Art. 4) SEGNALETICA STRADALE
- Art. 5) REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLA Z.T.L.
- Art. 6) OTTENERE IL CONSENSO PER ACCEDERE ALLA Z.T.L.
- Art. 7) CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLA ZTL
- Art. 8) VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE E DELLE ATTESTAZIONI
- Art. 9) ULTERIORI CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE O DELLE ATTESTAZIONI
- Art. 10) MODALITA' DI APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 11) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
- Art. 12) ENTRATA IN VIGORE

Allegato PLANIMETRIA E

di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 09.07.2019



Art. 1) DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO

1. Stante la definizione dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada - per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si deve intendere l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Art. 2) DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

1. La Zona a Traffico Limitato del centro storico di Capalle ha come limiti territoriali quelli riportati nell'allegata planimetria "E" e che corrispondono alla via Pantano, tratto compreso tra via S. Quirico e via dello Scalo (esclusa), alla via dello Scalo (esclusa), al fiume Bisenzio, alla via Colonna (inclusa solo la salita al dosso – ponte), al nuovo parcheggio realizzato nella via Marinella previa copertura del canale (escluso). All'interno della Z.T.L. ricadono le seguenti vie e piazze: via S. Quirico tratto compreso tra via Colonna e via Pantano, via Colonna per il solo tratto di salita al dosso – ponte, via Torta, via Marinella per il solo tratto compreso tra via Torta ed il nuovo parcheggio realizzato nella via Marinella previa copertura del canale, via Gora, via Palagio, via Santa Giulitta, via dello Scalo per la sola parte compresa tra il parcheggio e piazza Palagione, piazza Palagione.

Art. 3) ACCESSO ALLA Z.T.L. E CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI

1. Alla Z.T.L., come delimitata all'art. 2, si accede dalla via Colonna e dalla via S. Quirico. Agli ingressi alla Z.T.L. del centro storico di Capalle, può essere attivato il sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli di cui all'Autorizzazione Ministeriale prot. n°128.13 del 13-05-2019. L'eventuale disattivazione del suddetto sistema per guasto, danneggiamento o manutenzione non comporta la sospensione dei provvedimenti di disciplina della circolazione e sosta descritti nel presente regolamento ed istituiti con ordinanza ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada. Il sistema di rilevazione automatico delle infrazioni agli accessi alla Z.T.L. del centro storico di Capalle deve funzionare secondo quanto riportato nel progetto allegato alla documentazione di cui all'Autorizzazione Ministeriale rilasciata. La gestione del sistema elettronico delle autorizzazioni all'accesso è assegnata al Servizio Mobilità e Traffico ed alla Polizia Municipale secondo le rispettive competenze riportate nel presente regolamento. La gestione del sistema elettronico delle infrazioni accertate è assegnata alla Polizia Municipale.

2. La limitazione al transito nella Z.T.L. del centro storico di Capalle ha effetto dalle ore 9,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni compreso festivi.

3. Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 possono sempre accedere senza specifico contrassegno di autorizzazione o attestazione:

- a) i veicoli con targa della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale (Regionale, Provinciale, Città Metropolitana o comunale), dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle forze armate (Aeronautica Militare, Esercito, Marina Militare), dei VV.F, della Croce Rossa Italiana, delle Capitanerie di Porto o guardia costiera, della Protezione Civile, dell'Ordine di Malta, dei corpi diplomatici;
- b) biciclette;
- c) veicoli a braccia.



4. Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 possono accedere senza specifico contrassegno di autorizzazione ma previa comunicazione agli uffici comunali preposti della targa, la marca, il modello ed i motivi del transito:

- a) i veicoli delle aziende che effettuano il trasporto pubblico di linea urbano, lungo gli itinerari corrispondenti;
- b) i taxi con licenza rilasciata dai Comuni del comprensorio di cui al regolamento unificato adottato dal Comune di Campi Bisenzio;
- c) i taxi con licenza dei Comuni di Firenze e Prato purché nel rispetto della legge n° 21 del 15.01.1992 e s.m.i. in materia di prelevamento degli utenti;
- d) veicoli di noleggio con conducente riportanti esposto l'apposito contrassegno e con autorizzazione rilasciata dai Comuni sottoscrittori la convenzione con il Comune di Campi Bisenzio;
- e) i veicoli con targa non specifica della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale (Regionale, Provinciale, Città Metropolitana o comunale), Province, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle forze armate (Aeronautica Militare, Esercito, Marina Militare), dei VV.F, della Croce Rossa Italiana, delle Capitanerie di Porto o guardia costiera, della Protezione Civile, dell'Ordine di Malta, dei corpi diplomatici;
- f) i veicoli utilizzati per il soccorso sanitario contraddistinti dagli appositi dispositivi luminosi;
- g) i veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) dell'A.R.P.A.T. competenti per territorio, o delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica;
- h) i veicoli delle Poste Italiane;
- i) i veicoli per la Protezione Civile contraddistinti da apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- j) i veicoli del Genio Civile di Firenze, del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, della Polizia Idraulica competente per territorio, per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- k) i veicoli destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani o alla pulizia della Z.T.L., di Alia spa o che operano per conto di questa;
- l) i veicoli delle Amministrazioni Pubbliche dei Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Firenze, Prato, della città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana;
- m) i veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili rilasciato dal Comune di Campi Bisenzio limitatamente per il periodo di validità del contrassegno e per un massimo di due veicoli indicati dall'avente titolo;
- n) i veicoli dei fornitori di servizi acqua, elettricità, gas, telefoni, competenti per territorio e contraddistinti da apposita simbologia, esclusivamente per lo svolgimento di interventi di riparazione ricadenti all'interno della Z.T.L.;
- o) i veicoli della Guardia Medica contraddistinti da apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- p) i veicoli a propulsione esclusivamente elettrica.

5. Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 possono accedere con specifico contrassegno di autorizzazione di validità superiore a 10 giorni e non superiore ad anni uno dalla data di rilascio, i seguenti veicoli:

- a) veicoli comunicati al Servizio Mobilità e Traffico Comunale da residenti o domiciliati all'interno della Z.T.L. del Centro Storico di Capalle fino ad un massimo di 4 veicoli per nucleo familiare;
- b) veicoli che raggiungono aree ricadenti all'interno della Z.T.L. del Centro Storico per le quali è presente la concessione di passo carrabile e risulta la facoltà di uso dell'area da apposito titolo (ad es. proprietà, locazione, comodato). Il numero massimo di veicoli autorizzabili sarà determinato dal



Servizio Mobilità e Traffico in funzione della superficie carrabile disponibile o della tipologia di attività svolta dal richiedente;

c) veicoli utilizzati abitualmente da medici di base in possesso del codice regionale per visite domiciliari da effettuare all'interno della Z.T.L. o aventi l'ambulatorio all'interno dei locali della Misericordia di Capalle per un massimo di due veicoli;

6. Alla ZTL come individuata al punto 2 possono accedere con specifica attestazione del Servizio Mobilità e Traffico i seguenti veicoli:

a) veicoli comunicati al Servizio Mobilità e Traffico Comunale da residenti o domiciliati nell'area compresa tra l'Autostrada A11 (tratto compreso tra via S. Quirico ed il torrente Marinella), la Variante di Capalle S.P. n°8, la via P. Paolieri (tratto compreso tra via Confini e la S.P. n°8), il prolungamento in costruzione della Circonvallazione Nord di Campi Bisenzio tra la rotatoria con via P. Paolieri e via dei Confini, il fiume Bisenzio (tra i terreni agricoli posti lateralmente all'intersezione tra via dei Confini e via Centola ed il torrente Marinella), il torrente Marinella (tra il fiume Bisenzio e l'Autostrada A11) per un massimo di due veicoli con validità di anni uno dalla data del rilascio;

b) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata per interventi all'interno della Z.T.L. di durata superiore a 10 giorni;

c) veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per le riparazioni stradali, della fognatura pubblica, degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, per la manutenzione e installazione della segnaletica stradale, per interventi ricadenti all'interno della Z.T.L. di durata superiore a 10 giorni;

d) veicoli utilizzati per le rimozioni dei veicoli di cui alle convenzioni stipulate con il Comune di Campi Bisenzio limitatamente al periodo di durata della convenzione;

e) veicoli destinati al carico / scarico merci, ivi inclusi interventi di riparazione di urgenza e cantieri edili, ricadenti all'interno della Z.T.L. di durata superiore a 10 giorni;

f) veicoli utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative, commerciali, filantropiche, politiche o sportive ricadenti all'interno della Z.T.L. di durata superiore a 10 giorni.

Il rinnovo, senza variazione dei veicoli, potrà essere richiesto con semplice comunicazione prima della data di scadenza dell'attestazione.

7. Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 possono accedere temporaneamente con specifica attestazione della Polizia Municipale, di validità fino a 10 giorni, i seguenti veicoli:

a) taxi con licenza rilasciata da comuni diversi da quelli del comprensorio o di Firenze o Prato, purché nel rispetto della legge n° 21 del 15.01.1992 in materia di prelevamento degli utenti;

b) veicoli di noleggio con conducente riportanti esposto l'apposito contrassegno e con autorizzazione diversa da quella dei Comuni sottoscrittori la convenzione con il Comune di Campi Bisenzio;

c) veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) o di Associazioni di Volontariato che effettuano occasionalmente servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica all'interno della Z.T.L. ;

d) veicoli non appartenenti a Poste Italiane ma esercenti il servizio di recapito postale nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011 n° 58 e s.m.i.;

e) veicoli delle Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle descritte all'art. 3, comma 3° lettera m);

f) veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per le riparazioni stradali, della fognatura pubblica, degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, per la manutenzione e installazione



della segnaletica stradale, per interventi di durata fino a 10 giorni e ricadenti all'interno della Z.T.L.;

g) veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili non rilasciato dal Comune di Campi Bisenzio;

h) veicoli destinati al carico / scarico merci, ivi inclusi interventi di riparazione di urgenza e cantieri edili, ricadenti all'interno della Z.T.L. e di durata fino a 10 giorni;

i) veicoli utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative, commerciali, filantropiche, politiche o sportive ricadenti all'interno della Z.T.L. di durata fino a 10 giorni;

j) veicoli utilizzati occasionalmente da medici per visite domiciliari da effettuare all'interno della Z.T.L. ;

k) veicoli a trazione animale;

l) veicoli utilizzati per eventi civili o religiosi che si svolgono all'interno della Z.T.L. oltre n°2 veicoli al seguito;

m) veicoli destinati al prelievo di liquami (autospurgo) all'interno della Z.T.L.;

n) veicoli per le rimozioni di veicoli all'interno della Z.T.L., non contemplati nelle convenzioni stipulate con il Comune di Campi Bisenzio;

o) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata per interventi all'interno della Z.T.L. di durata fino a 10 giorni;

p) veicoli a propulsione mista elettrica / non elettrica a condizione che il transito nella Z.T.L. avvenga con sola propulsione elettrica;

q) veicoli di utenti che si devono recare presso gli ambulatori della Misericordia;

8. l'Amministrazione Comunale potrà concedere ulteriori autorizzazioni all'accesso alla Z.T.L., previa domanda formale degli interessati che dovranno specificare i motivi della richiesta.

Art. 4) SEGNALETICA STRADALE

1. Agli accessi della Z.T.L. deve risultare installata la segnaletica stradale di divieto di transito di cui alla fig. II. 322, art. 135 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 oltre quella prescritta nell'autorizzazione ministeriale all'attivazione del controllo elettronico dei varchi. La segnaletica verticale ed orizzontale interna alla Z.T.L. deve essere limitata allo stretto necessario così da garantire il massimo rispetto del contesto architettonico del centro storico.

Per quanto concerne la mobilità pedonale, ove assenti i marciapiedi, dovranno essere realizzati, per quanto possibile, percorsi pedonali a raso individuabili da apposita simbologia.

Art. 5) REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLA Z.T.L.

1. Tutta la viabilità corrispondente alla Z.T.L. del centro storico di Capalle deve essere soggetta a limitazione zonale di velocità di Km/h 30.

2. Si ritengono confermati tutti i provvedimenti in materia di disciplina della circolazione stradale, della sosta, di divieto di transito per lunghezza o massa del veicolo di cui alle Ordinanze vigenti e per la pulizia meccanizzata delle strade.

3. La regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare nella Z.T.L. deve essere quella di seguito descritta e riportata nella planimetria "E":



- Via San Quirico, tratto compreso tra via Colonna e via Pantano: senso unico alternato a mezzo impianto semaforico; sosta vietata dalle ore 0,00 alle ore 24,00 su tutto il tratto stradale su ambo i lati ad eccezione del tratto fronteggiante la sede della Misericordia di Capalle; n° 1 stallo di sosta riservato ai disabili nel tratto fronteggiante la sede della Misericordia di Capalle.
- Via Colonna – tratto tra via San Quirico e diramazione per il numero civico 38: senso unico alternato a mezzo impianto semaforico nel tratto corrispondente al dosso – ponte sul fiume Bisenzio; divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 0,00 alle ore 24,00.
- Via Gora: Senso unico di marcia con direzione via San Quirico; impianto semaforico automatico per l'immissione su via San Quirico; segnale di dare precedenza con semaforo spento o a lampeggio a favore della via S. Quirico; divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 0,00 alle ore 24,00.
- Via Torta: Senso unico di marcia con direzione via Marinella; divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 0,00 alle ore 24,00 nel tratto parallelo alla via S. Quirico; area riservata alla sosta delle ambulanze e dei mezzi della Misericordia sul lato e per il tratto prospiciente la sede della Misericordia di Capalle.
- Via Marinella: senso unico di marcia con direzione Firenze nel tratto compreso tra via Torta ed il nuovo parcheggio realizzato previa copertura del canale; divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto compreso tra via San Quirico e via Torta.
- Via Palagio: senso unico di marcia con direzione piazza Palagione; n°1 stallo di sosta per i veicoli con esposto il contrassegno per disabili sul lato verso via S. Giulitta; area riservata alla sosta dei motocicli e dei ciclomotori sul lato verso via S. Giulitta; divieto di sosta dalle ore 0,00 alle ore 24,00 nel tratto perpendicolare a via S. Quirico sul lato verso Calenzano e su ambo i lati del tratto prospiciente l'ingresso alla chiesa; stop a favore di piazza Palagione.
- Via dello Scalo, tratto compreso tra parcheggio presso i giardini e piazza Palagione: senso unico di marcia con direzione Prato nel tratto tra piazza Palagione ed il parcheggio; doppio senso di marcia nel tratto senza sfondo verso il fiume Bisenzio; segnale di stop a favore della via dello Scalo sul tratto senza sfondo a favore del tratto di collegamento con piazza Palagione; divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a ml. 2,30; divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 0,00 alle ore 24,00 nel tratto tra piazza Palagione ed il parcheggio.
- Piazza Palagione: senso unico di marcia con verso antiorario attorno al parcheggio centrale; area destinata al carico/scarico delle merci sul lato della piazza verso via San Quirico.
- Via Santa Giulitta: senso unico di marcia con direzione piazza Palagione; divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

4. La regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare nell'area limitrofa alla Z.T.L. deve essere quella di seguito descritta:

- Via Colonna tratto compreso tra via dei Confini e diramazione per il numero civico 38: doppio senso di circolazione; stop a favore di via Confini; sosta vietata dalle ore 0,00 alle ore 24,00 sul lato verso Prato; area riservata al carico – scarico merci sul lato verso Firenze; n°1 stallo di sosta per i veicoli con esposto il contrassegno per disabili sul lato verso Firenze.
- Via Colonna tratto senza sfondo verso il numero civico 38: doppio senso di circolazione; stop a favore della via Colonna; sosta vietata sul lato verso Prato.
- Via dello Scalo tratto tra parcheggio e via Pantano: doppio senso di circolazione; stop a favore di via Pantano; sosta vietata dalle ore 0,00 alle ore 24,00 su ambo i lati;
- Via dello Scalo parcheggio: n°1 stallo di sosta per i veicoli con esposto il contrassegno per disabili sul lato verso i giardini pubblici; area riservata alla sosta dei motocicli e ciclomotori



sul lato verso Prato; circolazione a senso unico con verso antiorario nell'area di parcheggio; area riservata al carico – scarico merci sul lato verso i giardini.

- Via Pantano, tratto tra via S. Quirico e via dello Scalo: doppio senso di circolazione; stop a favore di via San Quirico; sosta vietata dalle ore 0,00 alle ore 24,00 su ambo i lati.
- Via San Quirico, tratto compreso tra via Pantano e variante di Capalle - SP 8: doppio senso di circolazione; segnale di dare precedenza a favore della Variante di Capalle - SP 8; n° 1 stallo di sosta per i veicoli con esposto il contrassegno per disabili nell'area di parcheggio prospiciente il cimitero.
- Strada di collegamento tra via Marinella e via S. Quirico e tratto senza sfondo di via Marinella: doppio senso di circolazione; stop a favore di via S. Quirico.

Art. 6) OTTENERE IL CONSENSO PER ACCEDERE ALLA Z.T.L.

1. Per l'accesso alla Z.T.L. dei veicoli di cui all'art. 3 comma 4° del presente regolamento, deve essere inviata dai soggetti interessati specifica comunicazione formale al Servizio Mobilità e Traffico Comunale che provvede all'inserimento dei dati dei veicoli nella white list.

2. Per l'accesso alla Z.T.L. di durata superiore a 10 giorni dei veicoli di cui all'art. 3 comma 5° del presente regolamento, deve essere ottenuto il contrassegno di autorizzazione da richiedere al Servizio Mobilità e Traffico Comunale, previa presentazione di una apposita richiesta sul modello predisposto con la quale si attestano anche i motivi dell'accesso e la sua durata che non potrà superare anni uno dalla data di rilascio. Alla richiesta deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità e della carta di circolazione del veicolo/i.

3. Per l'accesso alla Z.T.L. di durata superiore a 10 giorni dei veicoli di cui all'art. 3 comma 6° del presente regolamento, deve essere ottenuta una attestazione di consenso all'accesso previa presentazione al Servizio Mobilità e Traffico Comunale di apposita comunicazione con la quale si dichiarano anche i motivi dell'accesso e la sua durata che non potrà superare anni uno dalla data di rilascio. Alla comunicazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità e della carta di circolazione del veicolo/i.

4. Per l'accesso alla Z.T.L. di durata fino a 10 giorni dei veicoli di cui all'art. 3 comma 7° del presente regolamento, deve essere ottenuta l'attestazione della Polizia Municipale di Campi Bisenzio da richiedere presso la relativa sede previa presentazione di apposita autocertificazione.

5. Nel caso di veicoli di cui all'articolo 3 del presente regolamento privi di contrassegno di autorizzazione o di altra attestazione, l'interessato, preventivamente o entro 72 ore dall'accesso alla Z.T.L., può richiedere formalmente alla Polizia Municipale di Campi Bisenzio il consenso all'accesso giornaliero indicando il possesso dei requisiti previsti. Per la richiesta potranno essere utilizzati anche strumenti informatici o telefonici (ad es. telefax, e-mail, SMS) che il Comando della Polizia Municipale riterrà più opportuni.

Se la verifica sui requisiti risulterà positiva sarà considerato l'accesso autorizzato.

Art. 7) CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. I veicoli autorizzati ad accedere alla Z.T.L. di cui all'art. 3 comma 5° del presente regolamento, ad eccezione dei veicoli a due ruote, dovranno esporre in modo ben visibile, sul parabrezza, il



contrassegno, sul quale sono riportati il numero progressivo, la targa, il tipo di veicolo ed il periodo di validità. Sul retro del contrassegno deve essere indicato il titolare del contrassegno, la data di rilascio, ed essere apposta la firma del Responsabile del Servizio che rilascia il documento, o da altro incaricato, oltre al timbro del Comune.

2. I veicoli autorizzati ad accedere alla Z.T.L. di cui all'art. 3 commi 6° e 7° del presente regolamento, ad eccezione dei veicoli a due ruote, dovranno esporre in modo ben visibile, sul parabrezza, l'attestazione rilasciata dal Servizio Mobilità e Traffico o dalla Polizia Municipale di Campi Bisenzio sulla quale sono riportati il numero progressivo, la targa, il tipo di veicolo ed il periodo di validità. Sull'attestazione deve essere indicato anche il titolare del contrassegno, la data di rilascio, ed essere apposta la firma del Responsabile del Servizio che rilascia il documento, o da altro incaricato, oltre al timbro del Comune.

3. I modelli di contrassegno o le attestazioni per l'accesso alla Z.T.L. possono subire modifiche dovute a esigenze di informatizzazione, velocizzazione delle procedure di rilascio, inserimento di elementi anti-contraffazione, senza comportare modifiche del presente regolamento se risulteranno comunque riportati i dati previsti nei precedenti commi.

Art. 8) VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE E DELLE ATTESTAZIONI

1. I contrassegni di autorizzazione e le attestazioni rilasciate dal Servizio Mobilità e Traffico non possono avere durata superiore ad anni uno, salva apposita deroga dell'Amministrazione Comunale. La sostituzione di un contrassegno di autorizzazione ad avente titolo comporta la restituzione del precedente contrassegno o comunque la presentazione di denuncia di furto o di autocertificazione di avvenuto smarrimento o distruzione. Il contrassegno sostituito manterrà la scadenza del contrassegno originale.

2. Le attestazioni per l'accesso rilasciate dalla Polizia Municipale di Campi Bisenzio non possono avere durata superiore a giorni 10, salva apposita deroga dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9) ULTERIORI CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE O DELLE ATTESTAZIONI

1. Nel caso di richieste che riportino veicoli intestati a domiciliati nella Z.T.L., alla domanda / comunicazione deve essere allegata apposita autocertificazione del richiedente con la quale si attesta il luogo di domicilio e la durata. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche per eventuali rinnovi.

2. Nel caso di veicoli intestati a ditte o società, alla domanda / comunicazione deve essere allegata apposita autocertificazione del richiedente con la quale si dichiara che lo stesso richiedente è titolare, legale rappresentante, amministratore o socio di tale ditta. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche per eventuali rinnovi.

3. Nel caso di veicoli di proprietà di ditte ma utilizzati da dipendenti residenti o domiciliati all'interno della Z.T.L., alla domanda / comunicazione deve essere allegata apposita dichiarazione della ditta di conferimento in uso del veicolo e la durata dell'affidamento. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche per eventuali rinnovi.



4. Nel caso di veicoli che devono eseguire interventi per conto del Comune all'interno della Z.T.L., di cui all'art. 3 comma 4° lettera b) del presente regolamento, deve essere inviata dall'ufficio comunale che dispone l'intervento al Servizio Mobilità e Traffico per accessi superiori a 10 giorni, o alla Polizia Municipale di Campi Bisenzio per accessi fino a 10 giorni, una apposita comunicazione formale riportante targa, marca, modello e titolare del veicolo, i motivi dell'accesso, la durata ed il luogo da raggiungere.

5. Nel caso di veicoli che devono accedere all'interno della Z.T.L. per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni, deve essere presentata al Servizio Mobilità e Traffico per accessi superiori a 10 giorni, o alla Polizia Municipale di Campi Bisenzio per accessi fino a 10 giorni, una apposita dichiarazione riportante targa, marca, modello e titolare del veicolo, i motivi dell'accesso, la durata ed il luogo da raggiungere.

6. Nel caso di veicoli utilizzati per eseguire interventi edilizi di durata superiore a 10 giorni su edifici ricadenti all'interno della Z.T.L., devono essere indicati nella relativa richiesta di accesso anche gli estremi del titolo edilizio ottenuto o della comunicazione al Comune per l'esecuzione dei lavori.

7. Nel caso di veicoli utilizzati per eseguire interventi di forniture o riparazioni di durata superiore a 10 giorni all'interno della Z.T.L., alla domanda deve essere allegata anche apposita autocertificazione dalla quale risultano i motivi dell'accesso, la durata ed il luogo da raggiungere.

Art. 10) MODALITA' DI APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Capalle è approvato con Delibera della Giunta Comunale secondo il disposto dell'art 7 comma 9° del CdS. Il Regolamento approvato dovrà costituire modifica del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) in fase di redazione che verrà adottato ed attuato secondo le procedure previste dalle Direttive Ministeriali del 24.06.95.

2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Capalle approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 11 luglio 2008 n° 138 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale del 9 luglio 2019 n° 101.

3. I vari provvedimenti in materia di circolazione e sosta sono istituiti mediante installazione della necessaria segnaletica previa emissione di Ordinanza di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 – Codice della Strada -.

4. Il Servizio Mobilità e Traffico Comunale deve seguire le procedure necessarie alla emissione degli atti di cui ai commi 1 e 3 nonché coordina e vigila sulla installazione della segnaletica stradale necessaria.

5. Tutti i contrassegni di autorizzazione per l'accesso alla Z.T.L. rilasciati precedentemente alla adozione del presente regolamento ed ancora in corso di validità, decadranno a far data dall'attivazione del sistema automatico di rilevazione delle infrazioni autorizzato dal Ministero. I titolari di tali contrassegni potranno richiederne la sostituzione al Servizio Mobilità e Traffico nel



rispetto delle norme del presente regolamento già dall'inizio del periodo di prova del suddetto sistema automatico di rilevazione.

Art. 11) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche da apportare al presente Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Capalle dovranno essere approvate con Delibera della Giunta Comunale. Il Regolamento modificato dovrà costituire modifica del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) secondo le procedure previste dalle Direttive Ministeriali del 24.06.95.

2. Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti descritti dal presente Regolamento per manifestazioni, attività sportive, culturali ecc. o per motivi contingibili o urgenti possono essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza di cui all'art. 7 del D.Lgs 285/92.

Art. 12) ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, in sostituzione del precedente, con il completamento dell'installazione della necessaria segnaletica stradale. L'attivazione del sistema elettronico di rilevazione delle infrazioni per l'accesso alla Z.T.L. di Capalle avverrà dopo il termine del periodo di sperimentazione prescritto nell'Autorizzazione Ministeriale.

2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.